



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

Via S. Lucia, 81 - 80132 NAPOLI

Telefono - 081 796 2302
-2190

Fax - 081 796 2643

TRASMISSIONE DOCUMENTI VIA FAX

Destinatari: agc 02 - dott.ssa MR. Cancellieri
 agc 20 - Il coordinatore dott. Mario Vasco
 Capo Gabinetto del Presidente Avv. Danilo Del Gaizo
 Dirigente settore veterinario
 pc. coordinatore agc avvocatura

Mittente: capo legislativo dr. A. Ferrara

Oggetto: Parere sullo schema di accordo tra le Regioni Campania e Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Data: 20/04/2011

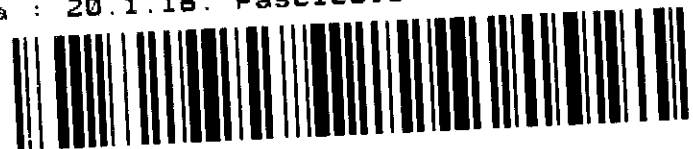
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0321784 21/04/2011

Mittente : Attuazione norme reg. tutela patrim. zootecnico e sicurezza a...

Assegnatario : A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Classifica : 20.1.18. Fascicolo : 26 del 2011



SETTORE VETERINARIO	
Firma Dir. Settore	<i>[Signature]</i>
SERVIZIO	<i>[Signature]</i>
RAZIONARIO	480
ADDEBITO	26
	2
Fascicolo	
Firma Dir. Servizio	

11/07/2011



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

prot. SOG. (UDCP/CAB/UL

del 20.04.2011

Al Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale

Al Coordinatore dell'Area
Generale di Coordinamento
Assistenza Sanitaria

Al Dirigente del Settore
Veterinario

Al Coordinatore dell'Area
Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta
regionale

e, p. c. Al Coordinatore dell'Area
Generale di Coordinamento
Avvocatura -- Settore Consulenza
Legale e Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Parere sullo schema di accordo tra le Regioni Campania e Calabria per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

In merito alla richiesta di parere sullo schema di accordo in oggetto, pervenuta il 04 aprile 2011 (prot. 2011.0178182), va innanzitutto premesso che il parere fa seguito alla nota dello scrivente ufficio del 18 novembre 2010 (prot. n. 8281/UDCP/GAB/UL), con la quale erano rappresentate osservazioni al disegno di legge recante riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e al parere fornito dall'avvocatura regionale il 18 marzo 2011 (prot. 2011.0215116).

Si precisa che l'esame, ai fini del parere su tale tipologia di atti, esula, in genere, dalla competenza di quest'Ufficio, chiamato ad esprimersi sugli atti normativi di natura legislativa o regolamentare. Infatti, per quanto concerne le intese della Regione con altre Regioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, co. 8, della Costituzione e dall'art. 26, comma 4, lett. i), dello Statuto regionale, il legislativo del Presidente esprime parere sugli accordi che intendono innovare o derogare alla legislazione regionale vigente.

Data la particolare natura dell'atto in esame (ratifica intese interregionali ex articolo 117, co. 8, Cost.), il parere si sofferma esclusivamente su profili attinenti alla rispondenza delle singole disposizioni contenute nello schema di accordo con il combinato disposto di cui ai decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 270 del 1993, anche in ragione del fatto che, alla luce della riforma del Titolo V



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

della Costituzione, l'ambito materiale interessato, in prevalenza, dalla normativa in esame è quello della *tutela della salute* (sentenza Corte cost. nn. 422 del 2006 e 295 del 2009).

Gli aspetti su cui appare necessario un approfondimento sono due: uno il limite del settantesimo anno di età per la fine del rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario veterinario dell'IZSM, l'altro il numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 dello schema in oggetto.

1. Limite del settantesimo anno di età

Gli articoli 12, co. 4; 14, co. 3 e 15, co. 3, dell'accordo in oggetto stabiliscono che i rapporti di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario veterinario non possono comunque protrarsi oltre il settantesimo anno d'età.

Per quanto riguarda il direttore generale si osserva che:

- il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali) all'articolo 3, comma 5, indica che *"agli organi di cui al comma 1, lett. b) (direttore generale) si applicano le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- il decreto legislativo n. 502/92 non indica un limite di età per la cessazione dell'incarico del direttore generale;
- l'articolo 37, comma 1, della legge regionale Toscana, che disciplina un caso analogo e che non è stata oggetto di impugnativa, dispone che il direttore generale Asl *"non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno d'età"*;
- anche altri II.ZZ.SS. hanno analogamente previsto (Umbria e Marche, art. 10, co. 2 – settantesimo anno di età; Emilia e Lombardia, art. 13, co. 5 – settantesimo anno di età; Lazio e Toscana, art. 14, co. 3 – settantesimo anno di età);

dunque, per tali motivazioni, sembra ammissibile a livello regionale l'introduzione di suddetto limite di età.

Per quanto riguarda il direttore amministrativo e il direttore sanitario veterinario si osserva che:

- il decreto legislativo n. 502/92 indica che *"il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età"* e che *"il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età"* (articolo 3, comma 7);
- il d.lgs. n. 270/93, tuttavia, non rinvia al 502/92 per quel che riguarda lo status di direttore amministrativo e direttore sanitario veterinario;
- negli altri II.ZZ.SS. si ritrova una disciplina analoga (Umbria e Marche, art. 12, co. 3 – sessantacinquesimo anno di età; Emilia e Lombardia, art. 13, co. 5 – settantesimo anno di età; Lazio e Toscana, art. 14, co. 3 e 15, co. 3 – settantesimo anno di età);
- le disposizioni dello schema di accordo sono simili a quelle contenute nelle leggi delle regioni Toscana e Lazio che non hanno formato oggetto di impugnativa;

dunque, anche in questo caso, si ritiene ammissibile l'apposizione di un espresso limite di età per i suddetti incarichi.



*Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

2. Composizione a cinque membri del collegio dei revisori contabili

Per quanto riguarda la composizione del collegio dei revisori, l'articolo 16 dell'accordo indica che *"è composto da cinque membri di cui uno designato dalla Regione Campania, uno dalla Regione Calabria, [...] uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministero della salute e uno nominato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede l'Istituto"*.

L'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 270/93 invece indica che il collegio dei revisori è composto da tre membri. Tale previsione è rispettata dalle altre regioni (Umbria e Marche, art. 8, co. 1; Emilia e Lombardia, art. 14, co. 1; Lazio e Toscana, art. 16, co. 1).

Dal momento che la composizione degli organi di controllo delle pubbliche amministrazioni incide sulla materia di competenza statale *sistema tributario e contabile dello Stato* di cui all'articolo 117, co. 2, lett. e), rileva nel caso specifico l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nella parte in cui afferma che *"tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti"*.

Riguardo all'individuazione dei tre componenti, la Corte costituzionale, nella sentenza con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'articolo 3, co. 4, del d.lgs. n. 270/93 nella parte in cui indicava che due dei tre componenti erano designati da Ministeri, ha delineato l'orientamento secondo il quale la strumentalità che lega gli istituti (zooprofilattici) sia allo Stato che alle regioni e alle province autonome si ispira a criteri che escludono, quanto alle designazioni, la prevalenza di una delle componenti (sentenza Corte cost. n. 124 del 1994).

La menzionata sentenza dovrebbe dar luogo a un'interpretazione del concetto di prevalenza che qualifichi singolarmente ognuna delle diverse componenti soggettive e quindi non intenda le due regioni come unico interlocutore, ma al contrario espressione di due distinte componenti soggettive.

Inoltre dal momento che l'art. 16 della legge n. 196 del 2009 indica che *"è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio"*, deve desumersi che il membro designato dal Governo sia necessariamente un rappresentante del Tesoro (si veda in merito la sentenza Corte cost. n. 122 del 2011).

In conclusione, per le considerazioni svolte, si ritiene necessaria una modifica dell'articolo 16 dello schema di accordo in oggetto al fine di ridefinire la composizione del collegio dei revisori contabili in modo tale che esso risulti composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Regione Campania e uno designato dalla Regione Calabria.

Si suggeriscono inoltre le seguenti modifiche di *drafting* volte a rendere il testo conforme alle regole di scrittura dei testi normativi:

- sopprimere dal testo le parole "*e successive modificazioni*". Il rinvio a un altro testo normativo è riferito alla fonte prima ancora che alla disposizione, dunque comprende tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato;
- all'articolo 6, co. 3, lett. b), sostituire le parole "*aziende unità sanitarie locali*" con "*aziende sanitarie locali*". In conformità alla denominazione utilizzata dalla legge regionale n. 32 del 1994 (Asl e non Ausl).

Nel senso su esteso si rende il prescritto parere e, atteso il recepimento delle osservazioni formulate, nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Antonio Ferrara
